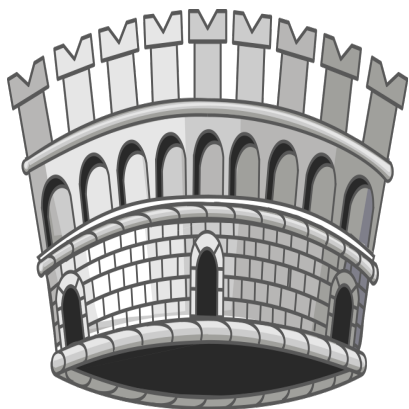




L'istituto del Vicesegretario Comunale

Descrizione

Analisi critica sulla costituzionalità dell'art. 16-ter, commi 9 e 10, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 dopo le recenti modifiche apportate dal D.L. n. 176/2022 e dal D.L. n. 44/2023 ed alla luce delle pronunce della Consulta in tema di deroga al principio del concorso pubblico come forma generale ed ordinaria di reclutamento nella Pubblica Amministrazione

del Dott. Francesco Svegli, Segretario Comunale

Abstract [It]: *Il concorso pubblico è riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale quale forma generale ed ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni fondata sul criterio del merito e dettata da esigenze di trasparenza e di efficienza dell'azione amministrativa. Con il presente lavoro si intende mettere in luce il rischio della possibile incostituzionalità di future eventuali reiterate proroghe della normativa â€•emergenzialeâ€• in tema di ruolo suppletivo del Vicesegretario Comunale in assenza degli specifici presupposti richiesti dalla giurisprudenza della Consulta. Da qui la necessità di riconoscere progressivamente la residualità dell'istituto del Vicesegretario Comunale in seguito all'espletamento delle procedure concorsuali (in atto o in fieri) finalizzate all'immissione in servizio di nuovi Segretari Comunali.*

Abstract [En]: *The open competition is recognized by our Constitutional Charter as general and ordinary rule of recruiting for public administration based on merit system and dictated by needs of transparency and efficiency of the administrative action. This work aims to highlight the risk of a possible unconstitutionality of any future and repeated extensions of the emergency legislation on the subject of supplementary role of Vice Municipal Secretary in the absence of specific conditions required by the jurisprudence of Constitutional Court. Hence the need to recognize progressively the residual nature of the legal institute of the Vice Municipal Secretary following completion of the public competitions (in place and in fieri) aimed at taking new Municipal Secretaries.*

SOMMARIO: Il Vicesegretario Comunale: l'art. 16-ter del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 e l'interpretazione ministeriale â€• L'art. 16-ter del D.L. n. 162/2019 dopo le recenti modifiche apportate dal D.L. n. 176/2022 e dal D.L. n. 44/2023 â€• Questioni di legittimità costituzionale in tema di deroga al principio del concorso pubblico come forma generale ed ordinaria di reclutamento

nella Pubblica Amministrazione.

Il Vicesegretario Comunale: l'art. 16-ter del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 e l'interpretazione ministeriale.

L'istituto del Vicesegretario Comunale Ã disciplinato dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui: *âIl regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puÃ² prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimentoâ*^[1].

L'art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997 prevede, inoltre, che: *âIn caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 19, comma 2â*.

Dall'esame delle disposizioni Ã possibile rilevare, in primo luogo, come tale figura sia eventuale in seno all'organizzazione di Comuni e Province.

Solo se l'ente locale intende avvalersene, infatti, il TUEL dispone che essa debba essere prevista in seno all'apparato burocratico dell'ente e disciplinata nel regolamento degli uffici e dei servizi.

Quanto ai profili di carattere funzionale l'art. 97, comma 5, chiarisce come il vice segretario svolga, oltre ad ordinari compiti ausiliari e di supporto del titolare, anche una funzione vicaria, sostitutiva del segretario in due diverse ipotesi:

- a. vacanza della sede;
- b. temporanea assenza e/o impedimento del segretario.

Tali ipotesi devono essere tenute distinte, in quanto contraddistinte da un diverso regime giuridico.

Laddove si verifichi la vacanza della sede di segreteria, infatti, l'art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997 consente che le funzioni del Segretario possano essere svolte dal vice, fatto salvo il caso in cui sia in corso la stipulazione di una convenzione per l'ufficio di segreteria, solo per un periodo definito â massimo 120 giorni dalla data della vacanza â al fine di evitare surrettizie forme di elusione del principio di obbligatorietÃ della figura, prevista dall'art. 99, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Diversamente, in caso di assenza e/o impedimento del segretario titolare, non sono imposti limiti temporali specifici all'attivitÃ del vice, che potrÃ protrarsi, pertanto, per tutto il periodo in cui perdura l'assenza o l'impedimento.

Nell'ambito del quadro normativo descritto si inseriscono le disposizioni recate dall'art. 16-ter, commi 9 e 10, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8.

Deve essere chiarito, in primo luogo, come la nuova disciplina presenti carattere eccezionale rispetto alla normativa in precedenza illustrata.

Nel dettaglio la novella ha introdotto una deroga all'ordinario istituto del vicesegretario per l'ipotesi della vacanza della sede.

Del tutto immutata resta, invece, la disciplina in caso di assenza e/o impedimento del titolare nonch  il quadro degli ordinari compiti ausiliari svolti dal vice segretario, secondo lâ  articolazione contenuta nellâ  art. 97, comma 5, del TUEL, in precedenza ricordato.

Deve essere evidenziato, inoltre, come il nuovo istituto del vice segretario, al pari di quello ordinario, rivesta carattere facoltativo.

Nel dettaglio, dal coordinamento delle varie disposizioni sopra citate emerge un quadro articolato che pu  essere sintetizzato come di seguito.

A fronte della vacanza della sede di segreteria e fermo restando lâ  obbligo di pubblicizzazione, il titolare dellâ  ufficio del vice segretario, se nominato, assicura, *ex lege* la continuit  delle funzioni segretariali entro il termine di 120 giorni dalla vacanza; decorso tale termine, la nuova disciplina non   volta a consentire, allâ  ente locale, lâ  attribuzione di tale ufficio ad un altro soggetto, quanto piuttosto a consentire, in presenza delle condizioni di legge, che il vice segretario, gi  individuato, possa continuare a svolgere la propria attivit  a seguito dello specifico *iter* procedimentale previsto.

Qualora, invece, lâ  ente locale non abbia gi  individuato il titolare dellâ  ufficio del vice segretario e non ne risulti possibile la nomina secondo lâ  ordinaria disciplina, potr  ricorrere allo speciale istituto previsto dalla nuova disciplina, indipendentemente dal decorso del termine di 120 giorni, scegliendo il titolare dellâ  ufficio del vice segretario secondo le modalit  ivi stabilite.

Si evidenzia, da ultimo, come le disposizioni in oggetto non siano applicabili agli enti locali del Friuli Venezia Giulia, in relazione alle previsioni del relativo statuto regionale ed alla particolare disciplina in materia gi  adottata, nonch  a quelli della Regione Valle D  Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto che la gestione dei relativi segretari comunali e provinciali non rientra nelle competenze istituzionali del Ministero dellâ  Interno.

La novella richiede, ai fini del legittimo esercizio delle funzioni vicarie, che il funzionario incaricato quale vice segretario sia in possesso di stringenti requisiti.

Tale soggetto, infatti, deve:

- a. essere un funzionario assunto a tempo indeterminato presso uno degli enti locali di cui allâ  art. 2, comma 1, del TUEL;
- b. essere in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dallâ  art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997;
- c. avere unâ  anzianit  di servizio di almeno due anni.

I vice segretari comunali e provinciali, incaricati ai sensi dellâ  art. 16-ter, comma 9, sono tenuti a frequentare, inoltre, un percorso formativo obbligatorio di almeno 20 ore, secondo le modalit  da stabilire a cura del Consiglio direttivo dellâ  Albo nazionale.

Tenuto conto della necessit  di armonizzare la nuova disciplina con quella di cui allâ  art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997 pi  volte ricordata deve ritenersi che tale obbligo formativo sussista solo per i vice segretari cui sia stato conferito lâ  incarico ai sensi della nuova disciplina introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 162/2019 e non anche per quelli che svolgono il proprio incarico nel regime ordinario.

Il conferimento dell'incarico di vice segretario, ai sensi della normativa richiamata costituisce l'esito di uno specifico procedimento di autorizzazione volto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge ai fini del legittimo esercizio delle funzioni.

Nessuna autorizzazione preventiva è richiesta, invece, per il vice segretario che svolge, *ex lege*, entro il periodo di 120 giorni dalla data di vacanza della sede, le funzioni del titolare ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997.

Nel dettaglio, il sindaco di un Comune avente fino a 5.000 abitanti, qualora la procedura per la pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare è effettuata dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni è sia andata deserta, dovrà richiedere, alla sezione regionale dell'Albo regionale di appartenenza, l'autorizzazione a che le funzioni del segretario vengano attribuite, per un periodo non superiore a 12 mesi complessivi, all'ufficio del vicesegretario, istituito in conformità all'art. 97, comma 5, del TUEL.

Il soggetto da preporre è individuato nel titolare dell'ufficio del vice segretario, se già nominato; in caso contrario, potrà essere scelto, previo consenso dell'interessato, nell'ambito del personale di ruolo dell'ente locale conferente ovvero tra i dipendenti a tempo indeterminato di altri enti locali; in tale seconda ipotesi, comunque, necessario l'assenso dell'amministrazione titolare del relativo rapporto di lavoro.

A fronte dell'istanza, la Prefettura-UTG dovrà verificare, in primo luogo, l'avvenuta pubblicizzazione della sede e l'assenza di manifestazioni d'interesse, acquisendo, a tali fini, apposita dichiarazione del Sindaco, anche in riferimento al possesso dei requisiti di legge da parte del funzionario da incaricare.

In forza di quanto specificamente previsto ed in linea con la *ratio* dell'intervento legislativo, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo aver accertato l'impossibilità di assegnare un incarico di reggenza ad un segretario in disponibilità e/o di scavalco ad un segretario titolare.

Tale autorizzazione andrà concessa, inoltre, per il periodo richiesto dall'amministrazione, non superiore a 12 mesi (termine come si vedrà in seguito elevato dapprima a 24 e da ultimo a 36 mesi).

Essa dovrà prevedere, inoltre, l'esplicita sopravvenuta inefficacia ove l'ente locale non dovesse procedere ad una nuova pubblicizzazione entro i 90 giorni successivi.

Si evidenzia, infine, come il procedimento di autorizzazione sia soggetto al termine previsto dall'art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i..

Resta salva la possibilità, nel caso in cui l'ente locale rappresenti una motivata situazione di urgenza, di disporre la conclusione, compatibilmente con l'espletamento degli accertamenti istruttori richiesti, entro un lasso temporale più ristretto, preferibilmente entro 10 giorni dalla richiesta.

Per le sedi di segreteria convenzionate, aventi una popolazione complessiva fino 10.000 abitanti, le cui convenzioni abbiano ad oggetto anche l'esercizio associato dell'ufficio del vice segretario, la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 16-ter, comma 9, è inoltrata a cura del sindaco dell'ente capofila della convenzione.

Resta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 10, per ciascuno dei sindaci dei comuni aderenti ad una convenzione per l'ufficio di segreteria, di avvalersi individualmente del vice segretario secondo le modalità previste dalla circolare n. 4545 del 9 aprile 2020 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali purché la sede di segreteria convenzionata risulti vacante.

Come illustrato, la novella consente di attribuire le funzioni del segretario all'ufficio del vice solo se, nella contingente situazione di carenza di iscritti nella relativa fascia professionale, l'ente locale non sia in grado di individuare un soggetto titolare della sede o la competente Prefettura-Utg non sia in grado di assegnare un segretario reggente anche a scavalco.

In linea con la *ratio* descritta, il legislatore ha previsto un meccanismo volto a verificare il permanere di tale condizione, durante il periodo di vigenza dell'incarico del vice segretario.

Entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, infatti, l'ente è tenuto ad una nuova pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare.

In caso di omissione, l'autorizzazione rilasciata è da intendersi, *ex lege*, revocata, decorsi 90 giorni dalla sua adozione.

Del pari deve ritenersi inefficace l'autorizzazione ove, dopo la nuova pubblicizzazione, siano pervenute all'ente locale, manifestazioni d'interesse di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina.

La Prefettura-Utg provvede alla verifica d'ufficio della nuova pubblicizzazione e del relativo esito.

L'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 16-ter prevede espressamente, in riferimento agli enti destinatari della disposizione, che: *resta salva per il Ministero dell'Interno, la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco*.

Tale disposizione, con ogni evidenza, è volta ad assicurare effettività al principio dell'obbligatorietà della figura del segretario, enunciato dall'art. 97 del TUEL.

Le Prefetture-Utg, pertanto, possono conferire con priorità per i segretari in disponibilità di rispettiva competenza incarichi di reggenza delle sedi vacanti anche dopo l'autorizzazione alla nomina del vicesegretario, con conseguente interruzione dell'incarico del vice segretario medesimo.

Gli incarichi ai segretari in disponibilità sono attribuiti, di regola, per il medesimo periodo indicato dall'ente locale nella richiesta di autorizzazione ovvero per il residuo periodo ove intervengano dopo il conseguimento dell'autorizzazione.

A tali fini, è possibile prescindere dalla fascia professionale di iscrizione del segretario, purché in possesso dei requisiti per la titolarità della sede.

In caso contrario, l'incarico è conferito secondo i principi desumibili dall'art. 52, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabile fino a 12.

In forza della medesima disposizione sopra citata, le Prefetture-Utg, nei casi in cui non risulti possibile procedere come sopra indicato, possono conferire, ai segretari titolari, incarichi di reggenza a scavalco

delle sedi vacanti, anche dopo lâ??autorizzazione, con conseguente interruzione dellâ??incarico al vice segretario.

In relazione alle finalit  dellâ??intervento legislativo, si ritiene che gli incarichi di scavalco, possano anche superare il numero massimo (3) previsto dalla circolare n. 23581 del 8/7/2013, e comunque non eccedere il numero di 5 enti, ivi compreso quello di titolarit  ; gli incarichi *de quibus* devono essere assegnati, di regola per il medesimo periodo per il quale lâ??ente locale ha richiesto lâ??attivazione dellâ??ufficio del vice segretario ovvero per il residuo periodo ove intervengano dopo il conseguimento dellâ??autorizzazione.

Anche in tali casi si ritiene possibile prescindere dalla fascia professionale di iscrizione del segretario, se in possesso dei requisiti della titolarit  della sede, ovvero, in assenza di tale condizione, conferire gli incarichi a scavalco per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabile fino a 12, nel rispetto dei principi di cui allâ??art. 52, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001, in riferimento a ciascuna amministrazione.

La loro remunerazione deve avvenire secondo i criteri previsti dallâ??accordo di contrattazione decentrata del 13 gennaio 2009, correlandola allâ??intero periodo di incarico e le relative somme sono erogate al segretario dallâ??ente che fruisce delle relative prestazioni, ovvero dal comune capofila nel caso in cui sia stipulata una convenzione per lâ??ufficio di segreteria.

Si evidenzia, da ultimo, al fine di assicurare uniformit  nel conferimento degli incarichi di scavalco, che i criteri in precedenza illustrati si ritengono applicabili, su richiesta dellâ??ente locale, anche in assenza del formale avvio dellâ??iter procedimentale di cui allâ??art. 16-ter, commi 9 e 10, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella L. 28 febbraio 2020, n. 8.

Va senz altro riconosciuto al Ministero dell Interno, per il tramite delle Prefetture, il merito di aver precisato che non potranno pi  essere autorizzati gli incarichi ai vicesegretari comunali, ex art. 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito con legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (cfr. ad es. Circolare Prefettura di Venezia n. 65004 del 02/08/2022).

L art. 16-ter del D.L. n. 162/2019 dopo le recenti modifiche apportate dal D.L. n. 176/2022 e dal D.L. n. 44/2023.

Tanto premesso, tuttavia, si evidenzia che sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023,   stata pubblicata la legge 13 gennaio 2023, n. 6 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (c.d.  Aiuti quater ), che prevede, tra lâ??altro, allâ??art. 14-sexies, la proroga al 31 dicembre 2023 delle disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale gi  contenute nellâ??art. 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, stabilendo, altres  che  i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza .

Come precisato dalla Circolare n. 3953 del 03/02/2023 del Ministero dell Interno   Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali   Direzione Centrale per le Autonomie   Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali[2], per quanto attiene al contenuto della proroga, come prevista dallâ??art. 14-sexies,   bene precisare che la stessa si pone in continuit  con la disciplina vigente e che lâ??ente locale, per accedere al predetto istituto, deve comunque soddisfare i seguenti requisiti: a)

la relativa sede di segreteria deve risultare vacante; b) la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.P.R. N. 465/1997 deve essere andata deserta; c) non risulta possibile, da parte dell'Albo regionale, l'assegnazione di un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità.

Ricorrendo tali complessive condizioni, in deroga al regime delineato dall'art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997, le funzioni di carattere sostitutivo attribuite dalla legge al vicesegretario potranno essere svolte per un periodo ulteriore rispetto a quello ordinario (120 giorni), e comunque per un arco temporale non superiore a ventiquattro mesi complessivi, come stabilito dall'art. 3 quater del decreto-legge 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, che ha rivisto, aumentandola, la previsione iniziale di 12 mesi, contenuta originariamente nel comma 9 del citato art. 16 ter.

Peraltro l'art. 3, comma 6-quater, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, ha elevato il predetto periodo addirittura a 36 mesi.

Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 16-ter, come detto, si applicano fino al 31 dicembre 2023 e, grazie alla norma intervenuta, i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono fino alla naturale scadenza (elevata appunto fino a 36 mesi), fatta salva l'immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso COA 2021 ancora in fase di espletamento, che dovrebbe, se non risolvere definitivamente, per lo meno attenuare in modo significativo il problema della grave mancanza di Segretari Comunali sul quale si Ã¨ giÃ cercato di intervenire con il reclutamento dei vincitori del corso-concorso c.d. COA 6.

La predetta Circolare n. 3953 del 03/02/2023 richiama, inoltre, la particolare attenzione sulla circostanza che il sindaco Ã¨ tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni al vicesegretario.

Questioni di legittimitÃ costituzionale in tema di deroga al principio del concorso pubblico come forma generale ed ordinaria di reclutamento nella Pubblica Amministrazione.

Orbene, si osserva al riguardo che in virtÃ¹ degli artt. 3, 51 e 97, comma 4, Cost., il concorso pubblico Ã¨ caratterizzato dalla natura comparativa e aperta Ã¨ costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, perchÃ© consente la selezione tecnica dei piÃ¹ capaci, sulla base del criterio del merito, oltre ad essere un ineludibile presidio delle esigenze di trasparenza e di efficienza dell'azione amministrativa^[3] (cfr. *ex multis* T.A.R. Liguria, Sezione Prima, n. 693/2023)^[4].

La giurisprudenza costituzionale ha, tuttavia, sancito che in casi eccezionali, Ã¨ possibile lâ€™instaurazione di un rapporto di impiego pubblico in deroga alle regole di comparazione e/o di apertura a tutti della procedura selettiva, purchÃ© le forme di reclutamento che si discostano dal modello del concorso pubblico riguardino singoli casi e si attuino con modalitÃ predeterminate dal legislatore secondo criteri di ragionevolezza e senza contraddire i principi di imparzialitÃ e buon andamento. In particolar modo, il Giudice delle leggi ha elaborato una serie di parametri per apprezzare la legittimitÃ delle deroghe legislative al principio del pubblico concorso:

1. la sussistenza di specifiche esigenze di interesse pubblico, o di peculiari e straordinarie ragioni, onde evitare che la deroga si risolva in un privilegio a favore di categorie piÃ¹ o meno ampie di

persone (cfr., *ex multis*, Corte cost., 28 gennaio 2020, n.5; Corte cost., 2 marzo 2018, n. 40; Corte cost., 12 maggio 2017, n. 110): la proroga di cui all'art. 14-sexies del D.L.n. 176/2022 ed all'art. 3, comma 6-*quater* del D.L. 44/2023, tende proprio a supplire al problema della grave carenza di Segretari Comunali in piccola parte risolto dall'immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso c.d. COA 6 ed in attesa della conclusione della successiva tornata concorsuale denominata COA 2021 che andrà ad incrementare ulteriormente gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

2. la circostanza che le eccezioni siano numericamente contenute in percentuali limitate rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione (cfr., *ex multis* Corte cost., 1° aprile 2011, n. 108; Corte cost., 24 giugno 2010, n. 225): la proroga di cui all'art. 14-sexies ed all'art. 3, comma 6-*quater* del D.L. 44/2023 cit. è applicabile ai comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata;
3. la rispondenza dell'assunzione ad una specifica necessità funzionale dell'amministrazione (cfr., *ex multis* Corte cost., 22 luglio 2010, n. 267; Corte cost., 24 giugno 2010, n. 225): la presenza all'interno dei comuni e delle province della figura del Segretario Comunale, oltre che obbligatoria per legge ai sensi degli artt. 97 e 99 TUEL, anche fondamentale stante il ben noto ruolo centrale dello stesso nella vita dell'ente locale per le specifiche competenze di consulenza giuridico-amministrativa e di coordinamento dei dirigenti/responsabili di servizio;
4. l'attitudine della procedura ad assicurare che il personale assunto possieda la professionalità necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. *ex multis* Corte cost., 28 gennaio 2020, n. 5; Corte cost., 23 luglio 2013, n. 227; Corte cost., 24 giugno 2010, n. 225): il vicesegretario deve essere un funzionario assunto a tempo indeterminato presso uno degli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del TUEL; essere in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997; avere un'anzianità di servizio di almeno due anni.

Nel caso di specie, pertanto, sembrerebbero rispettate tutte le condizioni richieste dalla Consulta per poter derogare al principio del pubblico concorso per il reclutamento dei Segretari Comunali.

Tuttavia è evidente che ulteriori, eventuali, future proroghe dell'art. 16ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non giustificate da possibili eventuali ragioni diverse dal problema della carenza di Segretari Comunali titolari (che, già in parte attenuato dalla recente immissione in servizio dei nuovi Segretari Comunali c.d. COA 6, risulterà, se non definitivamente risolto, comunque grandemente ridimensionato all'esito della procedura concorsuale COA 2021 ancora in fase di espletamento) potrebbero essere tacciate di incostituzionalità.

[1] Cfr. Circolare del Ministero dell'Interno al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali al Bo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali n. 4545 del 09/04/2020.

[2] Circolare n. 3953 del 03/02/2023 del Ministero dell'Interno al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per le Autonomie al Bo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

[3] Barbara Gagliardi, *Il principio del pubblico concorso e l'insuperabile specialità del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni* in ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO, n. 2/2021, p. 417 e ss.; S. Cassese, Buone pratiche in vetrina, in Il Foglio, 16 marzo 2021. 15; M. Salerno, Contributo allo studio del principio costituzionale del merito, Torino, Giappichelli, 2020, p. 87 ss.; ANTONIO MITROTTI, *Considerazioni sulla tormentata figura del Segretario comunale dopo la sentenza n. 23/2019 della Corte costituzionale* in Federalismi.it n.4/2020, p. 134 e ss.; ANTONIO MITROTTI, *L'endemica tensione tra merit system e spoils system, alla luce del ruolo dei Segretari comunali* in DirittiFonamentali.it, Fascicolo 1/2020, p. 921 e ss.; B.G. Mattarella, Il principio del merito e i suoi oppositori, in Riv. trim. dir. pubbl., 3, 2007, p. 642 ss.;

[4] T.A.R. Liguria, Sezione Prima, n. 693/2023.

Data di creazione

2024/01/09